

Deliberazione n. 89/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti i rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni nn. 18/AUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013) e 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che le linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2012 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0005321 del 2 dicembre 2013 e che le linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004974 del 13 ottobre 2014;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione del Comune di CORREGGIO (RE);

Viste le deliberazioni di questa Sezione n. 146/2014/INPR dell'11 giugno 2014 e n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015, con la quale sono stati approvati, rispettivamente, i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2012 e il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con note prot. n. 10334 del 1 giugno 2016 (pervenuta in data 16 giugno 2016) e prot. 15956 del 30 agosto 2016;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva

pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 53 del 7 ottobre 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 11 ottobre 2016;

Udito nella camera di consiglio del 11 ottobre 2016 il relatore Riccardo Patumi;

premessso che

dalle relazioni dell'organo di revisione del Comune di CORREGGIO (RE) relative ai rendiconti 2012 e 2013 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta emerge la seguente irregolarità:

Lettere di patronage e conferimenti di beni patrimoniali in favore di società interamente partecipata

Considerato in diritto

L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, tuel e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità,

hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o*

l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

Lettere di patronage e conferimenti di beni patrimoniali in favore di società interamente partecipata

La En.Cor. srl, fondata nel 2007 e partecipata dal Comune di Correggio in qualità di socio unico, aveva come scopo quello di sviluppare tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Essa rappresentava - nei suoi elementi economici, patrimoniali e finanziari - una realtà di grande rilevanza nell'ambito dell'attività e del patrimonio del citato ente locale. Inoltre, operando in un settore sperimentale a forte contenuto di innovazione - caratterizzato da un elevato fabbisogno di capitali - l'attività aziendale è stata sempre condizionata da un alto rischio d'impresa; negli anni, una serie di difficoltà incontrate non le hanno consentito di raggiungere il pareggio operativo, ma ha al contrario generato esclusivamente perdite.

La decisione del Comune di Correggio di vendere la En.Cor srl, motivata dai sopravvenuti vincoli normativi, è stata presa al fine di evitare il conseguimento di ulteriori perdite. La cessione è avvenuta nel giugno 2013 a società privata per un prezzo "simbolico" di € 202.000; successivamente la En.Cor. srl è stata dichiarata fallita nel gennaio 2014.

Nel corso degli anni 2010 e 2011 il Comune di Correggio - in qualità di socio unico di En.Cor - ha rilasciato lettere di patronage forte in favore di tre istituti di credito: Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare San Felice 1893 e Banco Popolare di Verona e Novara, per complessivi € 29.100.000, a fronte di finanziamenti erogati da tali istituti di credito in favore della citata società. A seguito della cessione della En.cor, gli istituti di credito, in ragione dell'insolvenza della stessa, hanno proceduto a richiedere all'Ente locale controllante l'adempimento degli obblighi assunti con le lettere di patronage; successivamente, il Comune è stato condannato con sentenze esecutive del Tribunale di Reggio Emilia n. 946/2016 del 17 giugno 2016 e n. 987/2016 del 24 giugno 2016 al pagamento di quanto ancora dovuto agli istituti di credito Banca Popolare San Felice 1893 e Banco Popolare di Verona e Novara, rispettivamente per € 10.816.551,28 e per € 4.006.928,00 (oltre alle spese); risulta ancora pendente la vertenza relativa alla Banca Nazionale del Lavoro.

La lettera di patronage è un documento che un soggetto (c.d. "*patronnant*"), invia in forma di lettera ad una banca, per agevolare la positiva conclusione di un'operazione di finanziamento in favore di un terzo.

A seconda della vincolatività del documento, si distingue fra lettere di

patronage a carattere informativo (c.d. patronage deboli) e lettere di patronage a carattere impegnativo (c.d. patronage forti). I primi contengono una mera comunicazione circa l'esistenza del rapporto di controllo fra soggetto patrocinante e patrocinato, accompagnata da una dichiarazione di consapevolezza ed approvazione circa l'operazione di finanziamento che la banca ha concesso o sta per concedere alla controllata. Si è in presenza di tale tipologia di lettera ogniqualvolta le comunicazioni abbiano un contenuto meramente informativo. Così rappresentata, la lettera di patronage debole non può essere equiparabile ad una fideiussione, ma appare come una dichiarazione di scienza, la cui rilevanza è comunque indubbia sul piano della responsabilità precontrattuale, qualora vengano fornite dolosamente o colposamente false informazioni.

Le lettere di patronage forti, invece, contengono anche una comunicazione per mezzo della quale il *patronnant* dichiara di impegnarsi a procurare le disponibilità finanziarie per l'adempimento delle obbligazioni della società patrocinata, a non cedere il controllo di quest'ultima sino all'estinzione del debito e a mantenere il controllo della solvibilità della stessa, assumendo veri e propri obblighi di natura giuridica. In questi casi la giurisprudenza maggioritaria ha ravvisato una forma di garanzia atipica, costituita da un rapporto contrattuale, la cui obbligazione principale si configura come un'obbligazione assunta in proprio dal *patronnant*, di natura contrattuale. In caso di mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del patrocinato, il *patronnant* si troverà a rispondere nei confronti della banca¹.

Nella fattispecie in esame, non vi è alcun dubbio che le lettere rilasciate rientrino nella specie del patronage forte. Il Comune di Correggio, infatti, ha assunto veri e propri impegni, accollandosi obblighi sempre più pregnanti: dopo aver confermato di detenere il 100% del capitale sociale di En.Cor srl e aver dichiarato di vincolarsi a detenerlo anche in futuro, si è impegnato ad assicurare la corretta e sana gestione della società per garantirne la solvibilità nei confronti dei creditori "fornendo all'uopo i capitali necessari"; da ultimo, le lettere di patronage rilasciate si concludono con la seguente formula: "ci impegniamo altresì a mettere a vs disposizione garanzie da Voi ritenute idonee a copertura del capitale e degli interessi e accessori derivanti dal finanziamento di cui sopra, ovvero, alternativamente, a farvi ottenere il rimborso di quanto a voi dovuto.....nel caso in cui la predetta società non sia in grado di far fronte agli

¹ Per un ulteriore approfondimento delle lettere di patronage, si rinvia alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 401/2013/PRSP, del 2 ottobre 2013.

impegni assunti”.

La giurisprudenza della Corte dei conti assimila l’obbligazione assunta mediante una lettera di patronage forte a quella del fideiussore, giacché espone il garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice (*ex multis*, deliberazione n. 17/2011/PRSP del 7 aprile 2011, di questa Sezione); pertanto, il Comune ha l’obbligo di redigere di conseguenza le scritture contabili, affinché le stesse rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.

Da ciò discende che il Comune di Correggio avrebbe dovuto applicare l’art. 207 tuel alle lettere di patronage forte rilasciate, sia con riferimento alla competenza soggettiva ad emanarle (Consiglio comunale, anziché Giunta), sia con riferimento al calcolo degli interessi, che avrebbero dovuto entrare a far parte della capacità di indebitamento, alla stregua di quelli conseguenti a garanzie fideiussorie.

Su quest’ultimo punto l’Ente, a seguito di richiesta istruttoria, ha affermato, fornendo una parziale dimostrazione – che prende in esame i dati relativi agli interessi derivanti dai finanziamenti garantiti da lettere di patronage come riportati nei piani di ammortamento e, laddove mancanti, utilizzando i dati dell’annualità precedente arrotondata per eccesso – che il limite percentuale di indebitamento previsto dall’art 204 tuel, richiamato dal quarto comma dell’art 207, non sarebbe stato comunque superato. Sul punto non vi è stato un ulteriore approfondimento istruttorio, poiché negli esercizi finanziari in esame – 2012 e 2013 – il Comune non ha comunque fatto ricorso a nuovi prestiti.

Si segnala, altresì, che l’ente locale in analisi non ha predisposto accantonamenti in bilancio nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza, al fine di costituire un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione dei debiti per i quali sono state rilasciate le lettere di patronage.² Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n.30/2015 “L’esigenza è precisata nel punto 5.5 dell’All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi (*“nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i Fondi di riserva e altri accantonamenti. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente*

² Cfr infra pag. 10, al punto “Avanzo di amministrazione e passività potenziali”

in caso di escussione del debito garantito”). Anche la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo, già antecedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di armonizzazione contabile, ha avuto modo di precisare, in materia di garanzie fideiussorie, che dal rispetto dei predetti principi di attendibilità e veridicità del bilancio, nonché del principio di copertura degli oneri finanziari, discende l’obbligo per l’ente che rilascia la garanzia di predisporre adeguati accantonamenti al fondo rischi (Sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 1/2012; Sezione regionale di controllo Veneto, deliberazione n. 190/2012/PAR; Sezione regionale di controllo Marche, deliberazione n. 4/2013PRSE)”.

A seguito di richiesta istruttoria di questa Sezione, volta a conoscere le azioni intraprese per salvaguardare gli equilibri di bilancio dell’ente, con nota del 30 agosto 2016 quest’ultimo ha rappresentato che, con delibera del Consiglio comunale n 60 del 28 luglio 2016 sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive del Tribunale di Reggio Emilia summenzionate, con le quali il Comune in argomento è stato condannato alla corresponsione di somme conseguentemente alle garanzie prestate per conto della En.cor srl, ed è stato approvato un piano di rientro triennale di cui all’art. 194 c. 2 tuel. Detto piano, tuttavia, qualifica il conseguente debito come spesa in conto capitale (al netto delle spese per costi legali ed interessi di mora, che vengono considerate di parte corrente) e ne programma la copertura con risorse di parte capitale. Poiché, in realtà, tale debito non può correttamente considerarsi di parte capitale, in quanto al pagamento non corrisponde un aumento patrimoniale a favore dell’Ente, vi è stata la violazione del disposto di cui all’art. 193 tuel, espressamente richiamato dall’art. 194 citato, in forza del quale per ripristinare il pareggio di bilancio mediante piano triennale possono essere utilizzate entrate in conto capitale solo con riferimento a squilibri di parte capitale.

Si segnala, per completezza, che in relazione alla causa promossa da BNL e ancora pendente, l’Amministrazione comunale ha previsto – nell’annualità 2016 – la costituzione di un fondo rischi per un importo pari ad € 3.860.386,66, anch’esso considerato di parte capitale.

Per quanto sopra, l’Ente destinatario della presente dovrà intraprendere le iniziative necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio nel rispetto della normativa vigente. E’ utile ricordare come, ai sensi del comma 4 del citato art. 193, la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio necessari a ripristinare il pareggio di bilancio è equiparata a ogni effetto alla

mancata approvazione del bilancio di previsione, con conseguente applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2 del tuel.

Il Comune in analisi, inoltre, ha, nel tempo, disposto numerosi conferimenti di beni patrimoniali in favore della società En.cor; in particolare nell'esercizio 2012 sono stati trasferiti alla società beni per un importo di € 3.690.000 con conseguente depauperamento del patrimonio dell'ente, stante la circostanza che nei mesi successivi, la società è stata ceduta a un prezzo di € 202.000.

Questa Sezione si astiene dall'effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle lettere di patronage in argomento e ai conferimenti patrimoniali effettuati, poiché le suddette situazioni sono al vaglio della Procura contabile regionale.

Oltre alla precedente grave irregolarità contabile, la Sezione rileva la sussistenza delle seguenti criticità:

Servizi conto terzi – anni 2012 e 2013

Dall'esame dei questionari relativi ai consuntivi 2012 e 2013 è emersa la contabilizzazione, nella voce "altre per servizi conto terzi", di diverse tipologie di spesa, tra le quali "*spese per personale comandato*".

A seguito di richiesta istruttoria l'Ente ha precisato che si tratta di oneri relativi "al costo che il Comune sostiene per la retribuzione di personale che svolge le funzioni di operatore ecologico sul territorio correggese per conto della società Iren S.p.a. (partecipata dall'Ente)".

A tale proposito è opportuno rammentare che le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente le voci previste dal D.P.R. 194/1996. Per costante e consolidata giurisprudenza contabile, vige la tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi, al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili.

Si osserva, inoltre, che i servizi conto terzi ricomprendono quelle operazioni o attività realizzate dall'ente senza perseguire un interesse diretto e proprio, ma piuttosto in qualità di mero strumento di realizzazione degli interessi di un altro soggetto. Per poter essere correttamente considerati servizi conto terzi deve trattarsi di entrate che, per il solo fatto della riscossione, fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare ad un determinato creditore immediatamente la stessa somma riscossa; analogamente, di spese che, per il solo fatto dell'avvenuto pagamento, fanno sorgere nell'ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della somma da un determinato debitore. Ne discende che la registrazione di una posta tra i servizi

per conto terzi può essere effettuata solo quando la stessa presenta effettivamente gli indicati caratteri e, in particolare, quando l'operazione ivi sottesa si caratterizza per l'assenza di un interesse diretto in capo al soggetto che la compie.

Per la voce in esame non sussistono i presupposti generali sopra richiamati.

L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli di bilancio costituisce una irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione degli equilibri della gestione.

Risultato di amministrazione e passività potenziali – anno 2013

L'avanzo di amministrazione 2013 – pari ad € 810.387,50 - risulta interamente vincolato. A seguito di richiesta istruttoria l'Ente ha chiarito che trattasi di accantonamento disposto a tutela della posizione futura del Comune, in caso di soccombenza nelle numerose cause pendenti. A sua volta l'Organo di revisione, nella relazione al consuntivo 2013, in riferimento alle lettere di patronage rilasciate dall'ente nel corso degli anni a favore della ex partecipata En.cor, segnalava la possibilità che fossero assimilate a garanzie fideiussorie raccomandando, di conseguenza, di vincolare tutta la quota di avanzo libero.

La Sezione non può che rilevare come l'importo vincolato non possa ritenersi congruo a garantire il permanere degli equilibri di bilancio, in relazione alle ben più significative somme correlate agli impegni assunti con le lettere di patronage rilasciate.

Risulta, inoltre, costituito un fondo rischi pari ad € 300.500,00 di cui € 25.500,00 derivanti da concessione di credito alla società Soer srl (interamente partecipata dalla En.cor srl) ed € 280.000,00 di anticipazione di contributo regionale per la realizzazione della rete di teleriscaldamento concessa dal Comune ad En.cor srl; stante la situazione - entrambe le società cedute in data 27 giugno 2013 a società privata, dichiarata fallita nel 2014 - le possibilità di recuperare i crediti in questione appaiono praticamente nulle: la richiesta di ammissione al passivo fallimentare da parte del Comune è stata rigettata dal curatore fallimentare.

Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata personale dirigente – anno 2012

Dall'esame del punto 7.2 del questionario relativo al rendiconto 2012 emerge che il comune di Correggio non ha costituito il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata relativo al personale dirigente, motivandolo con la mancata presenza, fra i propri dirigenti, di personale a tempo indeterminato.

Nel merito, la Sezione rileva come tale circostanza non faccia venir meno l'obbligo di costituire il suddetto Fondo, ai sensi dell'art.9, comma 2-bis, del dl 78/2010; in tal senso sia la Corte di Cassazione (sentenza n. 9545 del 13 giugno 2012) che Aran.

Conto economico – anni 2012 e 2013

Il risultato economico dell'esercizio depurato dei componenti straordinari (classe E) è negativo, sia nell'esercizio 2012 che nel 2013, ad indicare che sono stati consumati più fattori economici rispetto a quelli reintegrati dai ricavi/proventi conseguiti nel periodo amministrativo considerato, attestando uno squilibrio economico che renderebbe necessaria l'adozione di provvedimenti tesi a recuperare e consolidare il pareggio economico, da considerare un obiettivo di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. Per il 2013 tale risultato, complessivamente considerato, pur mostrando un leggero miglioramento per la gestione ordinaria, sconta gli effetti della consistente minusvalenza patrimoniale registrata negli oneri straordinari, derivante dalla cessione delle quote della società En.cor srl: il valore inserito a conto del patrimonio era pari ad € 4.163.044 mentre il prezzo di vendita finale ammonta ad € 212.000.

Tutto ciò premesso, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in esito all'istruttoria eseguita sui rendiconti 2012 e 2013, nei termini e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 148 bis, commi 1, 2 del tuel

accerta

la situazione di precario equilibrio del bilancio del Comune di CORREGGIO (RE) in relazione ai numerosi fattori di criticità sopra esposti;

delibera

di segnalare, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, l. 23 dicembre 2005, n. 266 al Consiglio comunale la seguente irregolarità:

Lettere di patronage e conferimenti di beni patrimoniali in favore di società interamente partecipata

invita l'Ente

ad adottare:

- con riferimento alla grave irregolarità riscontrata, i provvedimenti necessari volti a ripristinare gli equilibri di bilancio. I provvedimenti dovranno essere assunti entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia e dovranno essere immediatamente trasmessi a questa Sezione per il

conseguente esame, ai sensi dell'art. 148-*bis* del Tuel, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. n. 213/2012;

- avuto riguardo alle restanti criticità evidenziate, le misure gestionali utili e necessarie ad assicurare una sana gestione finanziaria.

invita l'Organo di revisione

a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente in relazione alle irregolarità riscontrate, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per le valutazioni di competenza, alla Procura della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna in relazione all'eventuale profilo di danno connesso alla partecipazione alla società Encor e, in particolare, al rilascio di lettere di patronage, nonché ai conferimenti patrimoniali;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa – mediante posta elettronica certificata – al Comune di CORREGGIO (RE) per l'inoltro al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione, oltre che, in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L.;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 11 ottobre 2016.

Il presidente

f.to (Carlo Greco)

Il relatore

f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria il 11 ottobre 2016

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)